

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

#### **Art. 552 Procurata impotenza alla procreazione (Abrogato)**

[Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila [c.p.p. 31] . Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]